



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

**REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4,
DECRETO MINISTERIALE 2 DICEMBRE 2016**

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 (nel seguito D.M.), i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche e private che svolgono attività formative a beneficio degli iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (nel seguito Elenco).

Articolo 2

Acquisizione dei crediti formativi

1. I crediti formativi di cui all'articolo 6 del D.M. sono acquisiti esclusivamente mediante la partecipazione ad attività formative erogate dai soggetti accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito "SNA") e inserite nel catalogo formativo di cui al successivo articolo 4, comma 2.

2. Le attività formative devono essere riconducibili agli ambiti di specializzazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 del D.M. e devono essere realizzate con le metodologie individuate nell'Allegato A del medesimo D.M., nonché in coerenza con gli indirizzi forniti periodicamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nel seguito Dipartimento) d'intesa con la SNA.

Articolo 3

Soggetti destinatari dell'accreditamento e requisiti per l'accreditamento

1. Sono soggetti accreditabili le Università, nonché le altre istituzioni pubbliche o private senza finalità di lucro, in possesso dei requisiti seguenti:

- a. esplicita previsione della finalità formativa risultante dallo Statuto o Atto costitutivo;
- b. comprovata esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riconducibili ad almeno tre degli ambiti di specializzazione previsti dal D.M.;
- c. disponibilità di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la partecipazione anche a distanza;

- d. disponibilità di docenti che abbiano un rapporto strutturato con l'istituzione e in possesso di comprovata esperienza negli ambiti professionali previsti dal D.M. ai quali sono riconducibili le attività formative inserite nel catalogo di cui al successivo articolo 4, comma 2.
- e. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Non sono accreditabili singoli eventi formativi ed è esclusa la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti a singoli eventi formativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del D.M.

Articolo 4

Istanza di accreditamento

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare in qualsiasi momento istanza di accreditamento alla SNA secondo il modello di cui all'Allegato 1, corredata dei documenti ivi indicati.
2. L'istanza di accreditamento deve essere accompagnata da un catalogo dettagliato delle attività formative che si intendono erogare, compilato esclusivamente secondo lo schema allegato al modello di cui al precedente comma 1. Il catalogo deve prevedere attività formative riconducibili ad almeno tre degli ambiti di specializzazione previsti dal D.M. Esso deve indicare, inoltre, l'elenco dei nominativi e i curricula, anche in forma sintetica, dei docenti, di comprovata esperienza negli ambiti professionali prescelti, che si intendono utilizzare per ciascuna attività formativa, nonché il costo presunto a carico dei partecipanti di tali attività. Nel caso in cui il soggetto accreditato abbia una struttura organizzativa più articolata, deve essere esplicitata la struttura specificamente incaricata dell'erogazione di ciascuna attività. Il catalogo, infine, deve specificare per quali attività formative è prevista la modalità di erogazione a distanza.

Articolo 5

Provvedimento di accreditamento

1. La SNA esamina le istanze e provvede all'accREDITamento previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'adeguatezza e coerenza del catalogo formativo di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto.
2. L'accREDITamento è disposto con atto del Presidente della SNA o di altro soggetto da lui delegato, che ne dà comunicazione al Dipartimento.

3. Gli uffici competenti del Dipartimento effettuano i controlli successivi, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti, dando comunicazione degli esiti alla SNA per i seguiti di competenza.
4. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta il mancato accreditamento o l'immediata revoca dello stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'elenco degli enti accreditati e i rispettivi cataloghi delle attività formative sono pubblicati sul sito istituzionale della SNA e sul Portale della *performance*.

Articolo 6

Obblighi dei soggetti accreditati

1. Ciascun soggetto accreditato, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, deve:
 - a. inviare alla SNA, entro il 15 gennaio di ogni anno, l'aggiornamento del Catalogo delle attività formative che tenga conto degli indirizzi formulati dal Dipartimento in collaborazione con la SNA stessa; la SNA provvede quindi a verificarne l'adeguatezza e la coerenza e ne dà comunicazione al Dipartimento ai fini della successiva pubblicazione sul Portale della *performance*;
 - b. trasmettere alla SNA e al Dipartimento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione completa sulle attività formative erogate nell'anno precedente, evidenziando, in particolare: il numero complessivo dei partecipanti e dei relativi crediti attribuiti, il rispetto di quanto indicato nel Catalogo delle attività formative, con particolare riferimento all'effettivo impiego dei docenti indicati in sede di presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO, i dati relativi agli esiti delle rilevazioni della qualità percepita di cui alla successiva lettera d.;
 - c. comunicare tempestivamente alla SNA eventuali variazioni al Catalogo delle attività formative, riguardanti sia i contenuti delle attività formative, sia i docenti utilizzati; la SNA provvede quindi a verificarne l'adeguatezza e la coerenza e ne dà comunicazione al Dipartimento ai fini dell'aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul Portale della *performance*;
 - d. archiviare e conservare per cinque anni copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei crediti;
 - e. con riferimento a ciascuna attività formativa erogata deve, inoltre:
 - i. certificare l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;

- ii. valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti all'attività formativa (nei casi in cui tale valutazione sia prevista nell'Allegato A al D.M.);
- iii. effettuare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti alle attività formative che rientrano nelle tipologie di cui ai punti 1 e 3 dell'Allegato A al D.M. La valutazione della qualità percepita deve essere effettuata mediante una scheda standard anonima, realizzata sulla base di un format predisposto dal Dipartimento, la quale includa specifiche domande su:
 - la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale;
 - la qualità formativa del programma e dei singoli docenti;
 - l'efficacia della formazione ricevuta;
 - la qualità dell'organizzazione e i tempi di svolgimento.
- iv. comunicare alla SNA e al Dipartimento, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa:
 - l'attestazione che l'utente ha svolto la formazione e ha acquisito i relativi crediti;
 - gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti;
 - gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista).

Articolo 7

Durata e rinnovo dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO ha validità triennale.
2. Allo scadere del triennio l'accREDITAMENTO può essere rinnovato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. La SNA, d'intesa con il Dipartimento, si riserva di non rinnovare l'accREDITAMENTO se oltre il 50% delle attività formative complessivamente previste dal catalogo formativo nel corso triennio non sono state effettivamente erogate.

Articolo 8

Revoca dell'accreditamento

1. La SNA revoca l'accreditamento qualora dai controlli effettuati dal Dipartimento emergano irregolarità nel possesso dei requisiti dichiarati.
2. L'accreditamento viene, altresì, revocato nei seguenti casi:
 - a. accertamento, anche attraverso l'analisi delle schede di valutazione della qualità percepita di cui al precedente articolo 6, di un'offerta formativa di livello qualitativo insufficiente rispetto alla scala di valutazione utilizzata;
 - b. mancato controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi che ricadono nelle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato A al D.M;
 - c. modifiche al catalogo formativo rispetto a quanto approvato dalla SNA in fase di accreditamento o di aggiornamento annuale che non siano state preventivamente comunicate secondo quanto previsto dal precedente articolo 6;
 - d. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, con riferimento all'annualità 2018, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

Approvato con determina direttoriale prot. n. 18772329 del 22 gennaio 2018